



istituto  
nazionale  
di previdenza  
per i dipendenti  
dell'amministrazione  
pubblica

Direzione Centrale  
Pensioni  
Ufficio I – Normativa  
e-mail: [dctrattpensUFF1@inpdap.it](mailto:dctrattpensUFF1@inpdap.it)

Roma, 25/01/2007

Ai Direttori delle Sedi Provinciali  
e Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali  
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

E p.c.

Ai Dirigenti Generali  
Centrali e Compartimentali

Ai Coordinatori delle  
Consulenze Professionali

## CIRCOLARE N. 05

**OGGETTO:** Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 recante  
*"Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi  
assicurativi"*.

### **1. Premessa**

Il decreto legislativo richiamato in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2006 (allegato 1), dà applicazione ai principi di delega contenuti nella legge 23 agosto 2004, n.243, di riforma delle pensioni, in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.

Il provvedimento, in particolare, attua quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera o), della citata legge n. 243/2004.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali con nota 2 marzo 2006 ha fornito i primi chiarimenti per l'applicazione del menzionato decreto legislativo.

La nuova disciplina sostituisce le disposizioni contenute nell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n.388 e del successivo decreto di attuazione del 7 febbraio 2003, n.57, disposizioni che vengono di conseguenza abrogate (cfr. Circolare Inpdap n. 16/2004).

L'istituto della totalizzazione consente al lavoratore, che nel corso della propria vita lavorativa, avendo svolto attività diverse, è stato iscritto a più gestioni previdenziali, di utilizzare i diversi periodi contributivi ai fini di un unico trattamento pensionistico, il cui onere è posto proporzionalmente a carico delle singole gestioni alle quali ha versato la propria contribuzione.

In sostanza, la totalizzazione costituisce un'alternativa gratuita all'istituto già esistente della ricongiunzione.

## **2. Destinatari**

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione dell'istituto estendendolo anche ad altre forme pensionistiche obbligatorie, precedentemente escluse.

In particolare tale facoltà può essere esercitata dai soggetti iscritti in due o più forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.509 e 10 febbraio 1996, n.103, ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, nonché agli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica (allegato 2).

### **3. Prestazioni**

I trattamenti pensionistici conseguiti per effetto della totalizzazione dei periodi assicurativi costituiscono un'unica pensione, ancorché l'importo sia determinato da più quote a carico delle diverse gestioni interessate alla totalizzazione.

Le prestazioni conseguibili sono:

- a) pensione di vecchiaia;
- b) pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione;
- c) pensione di inabilità assoluta e permanente;
- d) pensione indiretta ai superstiti.

### **4. Condizioni**

La facoltà di totalizzazione può essere esercitata a condizione che:

- l'iscritto non sia titolare di un autonomo trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni tra le quali è possibile cumulare i periodi assicurativi. Ciò comporta che qualora l'iscritto percepisca una pensione a carico di un fondo e contemporaneamente abbia ulteriori contribuzioni versate/accreditate presso altri fondi pensionistici, allo stesso è in ogni caso preclusa la possibilità di attivare la totalizzazione. E' invece consentita la possibilità di avvalersi dell'istituto in questione, ai fini dell'ottenimento di una pensione diretta, al titolare di una pensione ai superstiti; può altresì ottenere una pensione indiretta da totalizzazione il superstite di assicurato già titolare di un autonomo trattamento pensionistico;
- la contribuzione maturata in ogni singolo fondo, per le pensioni di vecchiaia e per quelle di anzianità, non sia inferiore a sei anni. A tal fine sono considerati utili anche la contribuzione volontaria e periodi già oggetto di riscatto, computo o ricongiunzione secondo

le norme vigenti presso i diversi ordinamenti nonché quelli derivanti da totalizzazione in ambito U.E.; possono, altresì, essere valorizzati, in relazione alla loro collocazione temporale ed al sistema di calcolo adottato, eventuali accrediti figurativi o maggiorazioni di servizi previsti da particolari disposizioni di legge. Ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva utile per il diritto al trattamento pensionistico, la contribuzione accreditata per i periodi coincidenti deve essere considerata una sola volta, avendo riguardo del criterio del maggior favore per il lavoratore e dell'esercitabilità del diritto alla totalizzazione;

- vengano presi in considerazione tutti e per intero i periodi assicurativi; per le pensioni di vecchiaia e per quelle di anzianità l'esclusione di periodi contributivi, ai fini del diritto, riguarda solo le gestioni nelle quali si è in possesso di un'anzianità contributiva inferiore a 6 anni;
- non sia stata presentata domanda di restituzione dei contributi, ove prevista dall'ordinamento di uno dei Fondi di iscrizione del lavoratore, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame. Resta inteso che in presenza di un'istanza presentata successivamente a tale data, viene esclusa dalla totalizzazione solo la gestione destinataria della richiesta di rimborso.

A differenza di quanto previsto dalla previgente disciplina, si precisa, infine, che le nuove disposizioni si applicano anche nelle ipotesi in cui l'iscritto raggiunga i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi oggetto di totalizzazione.

Si precisa, inoltre, che in virtù di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo in esame sono fatte salve le altre norme vigenti in materia di cumulo di posizioni assicurative ivi comprese quelle attinenti a gestioni diverse tutte di competenza

dell'Inpdap (legge 22 giugno 1954, n.523 e D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092).

### ***Pensione di vecchiaia***

Per avere diritto alla prestazione in esame il soggetto deve:

- aver compiuto il 65° anno di età, indipendentemente se uomo o donna;
- avere maturato, per effetto della sommatoria delle diverse contribuzioni utili, un'anzianità pari almeno a 20 anni;
- essere in possesso di un'anzianità contributiva utile pari ad almeno 6 anni in ogni singola gestione interessata;
- aver soddisfatto gli eventuali ulteriori requisiti previsti dai singoli ordinamenti previdenziali.

E' opportuno ribadire che i periodi contributivi coincidenti devono essere conteggiati una sola volta.

Si fa presente che il su indicato vincolo dei 65 anni rappresenta il requisito minimo richiesto per accedere alla prestazione di vecchiaia da totalizzazione indipendentemente da altri limiti previsti da norme contrattuali o ordinamentali previste per le singole gestioni.

### ***Pensione di anzianità***

Al fine della totalizzazione rientrano in tale fattispecie le prestazioni pensionistiche liquidate con un'anzianità contributiva complessiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall'età anagrafica posseduta dall'interessato. Anche in questo caso devono essere rispettati gli eventuali requisiti diversi da quelli di età o anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti pensionistici, nonché il requisito minimo dei 6 anni di contribuzione in ogni singola gestione

interessata calcolando una sola volta gli eventuali periodi contributivi coincidenti.

### ***Pensione di inabilità***

Per il conseguimento di una pensione di inabilità assoluta e permanente possono essere totalizzati i periodi di iscrizione e contribuzione, salvo considerare una sola volta i periodi coincidenti.

Il diritto alla pensione di inabilità totalizzata è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante.

Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti deve essere presa in considerazione tutta l'anzianità contributiva maturata dal lavoratore nelle diverse gestioni, considerando una sola volta i periodi coincidenti e indipendentemente dalla durata di ciascun periodo preso in considerazione (quindi anche se inferiore a 6 anni).

E' opportuno ricordare che, qualora lo stato invalidante si sia verificato in costanza di iscrizione a questo Istituto, il diritto al trattamento pensionistico in esame è riconosciuto in presenza di un'inabilità:

- assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge n. 335/1995;
- assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro ai sensi dell'articolo 7, lettera a) della legge n. 379/1955 ovvero, per il personale statale, ai sensi dell'articolo 42 del DPR n. 1092/1973.

Si precisa che ai fini del riconoscimento di una pensione di inabilità ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della Legge n. 335/1995 la domanda non può essere presentata oltre il biennio dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto devono sussistere almeno tre anni di contribuzione nell'ultimo quinquennio.

Si rammenta, infine, che la pensione di inabilità di cui al più volte citato articolo 2, comma 12, non può essere presentata dai superstiti dell'iscritto; tale principio trova applicazione anche ai fini della pensione di inabilità da totalizzazione.

### ***Pensione indiretta ai superstiti***

Ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico indiretto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, la facoltà di totalizzazione può essere esercitata per decessi verificatisi dal 3 marzo 2006 (data di entrata in vigore del decreto in esame). Diversamente, per i decessi intervenuti prima di tale data, continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni in materia di totalizzazione.

In base a quanto previsto dal nuovo decreto legislativo il diritto a tale prestazione è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti, nella forma pensionistica nella quale il dante causa risultava iscritto al momento del decesso. Le aliquote di reversibilità vigenti nell'ordinamento di quest'ultima gestione vengono prese a base per la determinazione della misura della pensione indiretta da totalizzazione.

Ai fini del perfezionamento dei suddetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi/contributivi non coincidenti anche se di durata inferiore a sei anni e dei periodi coincidenti conteggiati una sola volta, risultanti presso le singole gestioni ove il dante causa sia stato iscritto, indipendentemente dalla circostanza che una gestione, diversa da quella competente ad accertare il diritto, riconosca la qualifica di avente diritto al familiare superstite.

## **5. Esercizio del diritto**

L'istituto della totalizzazione dei periodi assicurativi viene attivato a domanda del lavoratore o del suo avente causa da presentarsi all'ente previdenziale gestore della forma assicurativa in cui il lavoratore da ultimo è, ovvero, è stato iscritto. In caso di contestualità di iscrizione a due Fondi pensionistici, all'interessato è lasciata la facoltà di scegliere in quale delle gestioni presentare domanda di totalizzazione. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo in esame raccorda l'istituto della totalizzazione con le disposizioni vigenti in materia di ricongiunzione di periodi assicurativi. In particolare, considerata l'incompatibilità tra questi due istituti giuridici, non è ammissibile una domanda di totalizzazione qualora, in presenza di un'istanza di ricongiunzione presentata a partire dal 3 marzo 2006 (data di entrata in vigore del decreto in esame), il relativo provvedimento sia stato perfezionato mediante l'accettazione da parte dell'interessato.

In base disposizioni regolamentari di questo Istituto (delibera consiliare n. 1182 del 16 marzo 2000, approvata con Decreto 7 novembre 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), un provvedimento si considera accettato, qualora entro i 90 giorni dalla data di notifica l'interessato non abbia manifestato la volontà di rinuncia, ovvero abbia effettuato il pagamento del relativo onere in un'unica soluzione;

in mancanza del versamento in un'unica soluzione o della rinuncia il provvedimento si intende accettato trascorsi i 90 giorni dalla data di notifica (istituto del silenzio-assenso).

In caso di rinuncia alla ricongiunzione l'iscritto può presentare istanza di totalizzazione, semprechè sussistano le prescritte condizioni.

Qualora sia stato adottato un provvedimento di ricongiunzione relativo ad una domanda presentata anteriormente al 3 marzo 2006, l'interessato, titolare di più periodi assicurativi, che consentono l'accesso alla totalizzazione può rinunciare alla ricongiunzione e



chiedere la restituzione delle somme versate a tale titolo, maggiorate degli interessi legali, a condizione che il procedimento non sia stato ancora concluso e cioè che l'interessato non abbia effettuato il pagamento integrale delle rate.

In tale caso la Sede provinciale o territoriale provvederà a revocare il provvedimento di ricongiunzione e a restituire alla gestione pensionistica interessata la contribuzione eventualmente già introitata a tale titolo.

La restituzione delle somme pagate a titolo di ricongiunzione non è ammessa qualora l'interessato abbia già versato l'intero ammontare dell'onere.

Il recesso non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame (02/03/2008).

Resta inteso che la facoltà di recedere dalla ricongiunzione deve essere esercitata contestualmente alla domanda di totalizzazione.

Per completezza di esposizione si precisa che una domanda di totalizzazione presentata ai sensi del decreto in esame non annulla un'eventuale istanza di ricongiunzione, qualora quest'ultima sia stata inoltrata anteriormente al 3 marzo 2006 e non sia stato ancora emanato il relativo provvedimento formale di riconoscimento. In questa ipotesi la sede Inpdap, è tenuta a definire, con sollecitudine, il relativo provvedimento finalizzato ad orientare la scelta dell'interessato ad accettare la ricongiunzione ovvero rinunciarvi per attivare la totalizzazione.

Una domanda di totalizzazione può essere accolta anche qualora l'interessato abbia già presentato un'istanza di trattamento pensionistico autonomo a condizione che non sia stato ancora notificato il relativo provvedimento da parte di questo Istituto.

Nel caso in cui l'Inpdap sia l'Ente di ultima iscrizione, sarà quest'ultimo a promuovere il procedimento di totalizzazione; la domanda, dalla quale dovranno risultare gli Enti presso i quali il lavoratore è stato iscritto, deve essere presentata alla Sede provinciale o territoriale competente in base alla sede di servizio dell'iscritto o del dante causa nella ipotesi di pensione indiretta.

La Sede Inpdap, ricevuta la domanda, deve richiedere tempestivamente ad ogni singola gestione presso cui risultino periodi di iscrizione, la comunicazione dei periodi di assicurazione/contribuzione nonché gli ulteriori requisiti eventualmente previsti da ciascun ordinamento previdenziale, in base alla normativa vigente all'atto della domanda.

Ricevuta tale documentazione, la Sede deve verificare la sussistenza, per effetto della sommatoria dei diversi periodi oggetto di totalizzazione, del diritto alla prestazione richiesta. In questa fase, per le pensioni di vecchiaia e per quelle di anzianità, dovrà essere verificato che in ogni singola gestione possano essere riconosciuti, ai fini del diritto, almeno 6 anni di anzianità contributiva. L'eventuale eliminazione dei periodi coincidenti dovrà essere considerata nella misura più favorevole all'interessato.

Una volta verificata la sussistenza dei requisiti prescritti per il diritto alla prestazione da totalizzazione la Sede deve tempestivamente darne comunicazione alle altre gestioni interessate al fine di definire il relativo procedimento di liquidazione, ciascuna per la parte di propria competenza.

Qualora i prescritti requisiti non risultino soddisfatti, è competenza della Sede notificare all'interessato, con lettera-provvedimento, il diniego al diritto alla totalizzazione dandone comunicazione anche agli altri fondi coinvolti nel procedimento.

Nel caso in cui la domanda di totalizzazione sia stata presentata per competenza ad altro ente previdenziale, la Sede Inpdap, su richiesta di quest'ultimo, trasmette tempestivamente comunicazione dei periodi assicurativi e contributivi esistenti presso la propria gestione.

## **6. Modalità di liquidazione del trattamento.**

Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, anche se coincidenti.

La misura del trattamento a carico dell'Inpdap, nonché degli altri enti previdenziali pubblici, è determinata sulla base della disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 (così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278 e dal decreto legge 3 maggio 2001, n. 158 convertito con legge 2 luglio 2001, n. 248) in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo (cfr. circolare Inpdap n. 65 del 30 novembre 2001).

Il rinvio alle regole dettate dal Dlgs n. 180/1997, e successive modificazioni e integrazioni, riguarda esclusivamente le modalità di calcolo del trattamento, non rilevando, ai fini della liquidazione dei trattamenti pensionistici da totalizzazione, la ricorrenza delle condizioni di legge per l'esercizio dell'opzione (lavoratori destinatari di un sistema misto che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo).

Va comunque precisato che, in linea con la direttiva emanata sull'argomento dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali in data 2 marzo 2006, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento pensionistico in materia di salvaguardia dei diritti quesiti, nonché in conformità con il criterio di delega previsto al comma 2, lettera o) della legge n. 243/2004, qualora il lavoratore abbia già raggiunto, in

una gestione a carico degli enti previdenziali pubblici, i requisiti minimi richiesti per il diritto ad autonoma pensione, tale "pro quota" sarà calcolato con il sistema di computo previsto dall'ordinamento della predetta gestione.

A tale proposito si precisa che solo nel caso in cui l'interessato abbia raggiunto congiuntamente i requisiti anagrafici e contributivi prescritti all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, lo stesso acquisisce secondo l'ordinamento dell'Inpdap un autonomo diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità secondo un sistema di calcolo retributivo o misto.

Nell'ipotesi in cui il requisito anagrafico si acquisisca non in costanza di iscrizione a questo Istituto, il trattamento pensionistico derivante da totalizzazione viene determinato con il sistema di calcolo interamente contributivo.

Ciascun fondo provvede a liquidare il trattamento pro quota di competenza secondo le regole suddette tenendo conto, esclusivamente dei propri periodi di iscrizione, anche se coincidenti.

Per le pensioni di inabilità da liquidare in regime di totalizzazione, qualora l'evento invalidante si verifichi in costanza di iscrizione del lavoratore all'Inpdap, il calcolo per la maggiorazione convenzionale di anzianità (bonus) di cui alla legge n. 335/1995 è determinato secondo il sistema di calcolo pensionistico da applicare.

In particolare si ricorda che, qualora si tratti di un calcolo contributivo o misto, in virtù dell'articolo 1, comma 15, della legge n. 335/1995, detta maggiorazione si ottiene aggiungendo al montante individuale dei contributi, posseduti all'atto del pensionamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di compimento del 60° anno di età, computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili

riferite agli ultimi 5 anni di contribuzione e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del Dlgs n. 503/1992.

Qualora il sistema di calcolo da utilizzare sia quello retributivo si rinvia alle disposizioni impartite con circolare Inpdap n. 57 del 24 ottobre 1997.

Indipendentemente dal sistema di calcolo utilizzato, l'anzianità contributiva complessiva non può risultare superiore a 40 anni.

A tal fine si precisa che i periodi contributivi maturati nelle diverse gestioni nelle quali il soggetto è stato iscritto concorrono, con quelli maturati nella gestione accertatrice, nella determinazione del suddetto limite di 40 anni.

Si rappresenta, altresì, che nei casi di sistema di calcolo retributivo o misto l'importo della quota di pensione Inpdap, comprensiva del relativo bonus, non può superare l'80 per cento della base pensionabile di questo Istituto né l'ammontare del trattamento privilegiato che sarebbe spettato in caso di inabilità dipendente da causa di servizio.

Fermo restando che ciascuna gestione provvede a liquidare il trattamento pro quota di propria competenza, ai fini della ripartizione dell'onere derivante dal bonus, si tiene conto delle anzianità contributive acquisite dal lavoratore nelle diverse gestioni e ad esse è imputato l'importo ragguagliato all'anzianità contributiva esistente presso ciascun fondo.

Si precisa, da ultimo, che i periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono nell'unità temporale prevista da ciascuna gestione, sulla base dei seguenti parametri che hanno lo scopo di ricondurre ad una stessa unità temporale i diversi periodi di iscrizione nelle varie gestioni:

a) sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;

- b) ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
- c) settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
- d) trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.

### ***7. Pagamento dei trattamenti.***

Previa stipula di apposita convenzione con gli enti interessati, il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall'Inps. Si precisa che tale Istituto è l'ente pagatore anche nei casi in cui non è interessato alla liquidazione di alcuna quota di pensione. L'onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni ciascuna in relazione alla propria quota.

Al riguardo, per la regolazione dei rapporti finanziari, gli Enti diversi dall'Inps provvederanno a rendicontare all'Istituto pagatore gli importi complessivi dei ratei pensionistici messi in pagamento a titolo di pensioni in regime da totalizzazione (adempimento da chiarire in sede di convenzione).

La domanda di trattamento di reversibilità da pensione diretta già liquidata con la totalizzazione deve essere presentata dai familiari superstiti all'Inps, in quanto detto ente è competente al pagamento. Spetta a quest'ultimo Istituto l'avvio del procedimento richiedendo agli enti su cui grava l'onere pro quota del trattamento di comunicare se il familiare ha titolo alla pensione ai superstiti e l'importo del pro quota spettante a ciascun superstite.

Per questo Istituto la sede competente a ricevere la comunicazione e a trasmettere le relative informazioni sarà quella di residenza del dante causa.

### ***8. Perequazione automatica***

La pensione totalizzata costituisce un'unica pensione e gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica della stessa sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge vigenti e sono rapportati alle singole quote in proporzione al loro importo, con onere a carico delle gestioni interessate.

### **9. Decorrenza dei trattamenti**

Per esplicita disposizione dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo in esame, i trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

La pensione ai superstiti decorre, invece, dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.

### **10. Norme finali**

L'articolo 7, comma 1, del decreto in esame stabilisce che la facoltà di totalizzazione in base alla nuova disciplina si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Il successivo comma 2 ha abrogato le norme in materia di totalizzazione di cui all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e il relativo regolamento di attuazione (DM 7 febbraio 2003, n. 57).

Le disposizioni abrogate rimangono, tuttavia, in vigore per le domande presentate prima del 3 marzo 2006 (data di entrata in vigore del Dlgs 42/2006), qualora più favorevoli.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr.ssa Giuseppina Santiapichi  
*f.to Dr.ssa Santiapichi*

**DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n. 42**

**Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;  
Visto l'articolo 1, commi 1, lettera d), 2, lettera o), e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243;  
Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335;  
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180;  
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;  
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;  
Visto l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;  
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 febbraio 2003, n. 57;  
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 ottobre 2005 e 24 novembre 2005;  
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;  
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a  
il seguente decreto legislativo:  
Art. 1.

Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì ricomprese la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione che:

a) il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere un'anzianità contributiva almeno pari a venti anni ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia accumulato un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni;

b) sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

3. La totalizzazione è ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, preclude il diritto all'esercizio della facoltà di totalizzazione.

Avvertenza:



Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il seguente:

«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

- Il testo dell'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), e' il seguente:

«Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme intese a:

(omissis);

d) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l'operativita' anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi.

2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi:

(omissis);

o) ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le possibilita' di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianita' contributiva, indipendentemente dall'eta' anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sara' tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di

calcolo. Tale facolta' e' estesa anche ai superstiti di assicurato, ancorche' deceduto prima del compimento dell'eta' pensionabile;».

- La legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 1995, n. 190, supplemento ordinario.

- Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1997, n. 145.

- Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 1994, n. 196.

- Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera professione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1996, n. 52, supplemento ordinario.

- L'art. 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 338 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario.

- Il decreto ministeriale 7 febbraio 2003, n. 57 (Regolamento recante modalita' di attuazione dell'art. 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente la totalizzazione dei periodi assicurativi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2003, n. 80.

Note all'art. 1:

- Per il decreto legislativo n. 509 del 1994, si veda nota alle premesse.

- Per il decreto legislativo n. 103 del 1996, si veda nota alle premesse.

- Il testo dell'art. 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995, e' il seguente:

«26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.».

Art. 2.

Totalizzazione ai fini della pensione di inabilita' e ai superstiti

1. La facolta' di cui all'articolo 1, comma 1, puo' altresì essere esercitata, per la liquidazione dei trattamenti pensionistici per inabilita' assoluta e permanente e ai superstiti di assicurato ancorche' quest'ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

2. Il diritto alla pensione di inabilita' e' conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore e' iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Il diritto alla pensione ai superstiti, esercitabile per i decessi avvenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e' conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni di cui al comma 1.

Art. 3.

#### Esercizio del diritto

1. La totalizzazione dei periodi assicurativi e' conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo e', ovvero e' stato, iscritto. Tale ente promuove il procedimento.

2. La domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi, perfezionata mediante accettazione da parte dell'interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici da totalizzazione di cui al presente decreto legislativo.

3. Per i casi di esercizio della facolta' di ricongiunzione da parte del lavoratore, titolare di piu' periodi assicurativi, che consentono l'accesso alla totalizzazione, la cui domanda sia stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e il cui procedimento non sia stato ancora concluso, a seguito del pagamento integrale delle rate, e' consentito, su richiesta dell'interessato, il recesso e la restituzione degli importi eventualmente versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali. Il recesso di cui sopra non puo', comunque, essere esercitato oltre il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 4.

#### Modalita' di liquidazione del trattamento

1. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di cui al presente articolo.

2. La misura del trattamento a carico degli enti previdenziali pubblici e' determinata sulla base della disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo. Le retribuzioni su cui e' calcolato il montante sono rivalutate fino alla data della domanda di totalizzazione.

3. Per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la misura del trattamento e' determinata con le regole del sistema di calcolo contributivo sulla base dei seguenti parametri:

a) ai fini della determinazione del montante contributivo si considerano i contributi soggettivi versati dall'iscritto, entro il tetto reddituale, ove previsto, preso a riferimento per il calcolo delle prestazioni secondo i rispettivi ordinamenti, ivi compresi quelli versati a titolo di riscatto. Restano escluse dal computo le contribuzioni versate a titolo integrativo e di solidarieta';

b) il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi e' pari al 90 per cento della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. E' comunque garantito un tasso minimo annuo di capitalizzazione pari all'1,5 per cento. Qualora il tasso di capitalizzazione risulti superiore a quello derivante dall'applicazione della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si applica quest'ultimo. Per le annualita' antecedenti la privatizzazione di ciascun ente il tasso di capitalizzazione e' pari alla variazione media quinquennale del PIL;

c) l'importo della pensione annua e' determinato moltiplicando il montante individuale di cui alle lettere a) e b) per il coefficiente di trasformazione relativo all'eta' del soggetto al momento del pensionamento, ottenuto sulla base delle ipotesi demografiche sottostanti la tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente aggiornata;

d) la quota di pensione annua determinata sulla base dei criteri di cui alle lettere a), b) e c), viene maggiorata in proporzione all'anzianita' contributiva maturata presso l'ente categoriale, applicando la relazione matematica di cui all'allegato 1.

4. I parametri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, nonche' la formula di calcolo di cui all'allegato 1, possono essere modificati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e armonizzati in caso di sostanziali modifiche, deliberate dagli enti e approvate dai Ministeri vigilanti, dei sistemi previdenziali dei singoli enti che comportino l'introduzione per la generalita' degli iscritti di diversi sistemi di calcolo delle prestazioni.

5. In deroga a quanto previsto ai commi 3 e 4, qualora il requisito contributivo maturato nella gestione pensionistica sia uguale o superiore a quello minimo richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, si applica, per il periodo contributivo relativo a tale gestione, il sistema di calcolo della pensione previsto dall'ordinamento della gestione medesima.

6. La misura del trattamento a carico degli enti previdenziali privati costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e' determinata secondo il sistema di calcolo vigente nei rispettivi ordinamenti.

7. Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni previdenziali sono poste a carico delle gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalita' e nei limiti previsti da ogni singola gestione. I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai fini della totalizzazione, nell'unita' temporale prevista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti parametri:

- a) sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;
- b) ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
- c) settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
- d) trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.

8. Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti, con onere a carico delle gestioni interessate.

*Note all'art. 4:*

- Per il decreto legislativo n. 180 del 1997, si veda nota alle premesse.

- Per il decreto legislativo n. 509 del 1994, si veda

nota alle premesse.

- Il testo dell'art. 1, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995, e' il seguente:

«9. Il tasso annuo di capitalizzazione e' dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.».

- La tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995, e' la seguente:

«Tabella A (v. art. 1, comma 6)

Divisori		Eta'		Valori
21,1869		57		4,720%
20,5769		58		4,860%
19,9769		59		5,006%
19,3669		60		5,163%
18,7469		61		5,334%
18,1369		62		5,514%
17,5269		63		5,706%
16,9169		64		5,911%
16,2969		65		6,136%
Tasso di sconto = 1,5%				

- Per il decreto legislativo n. 103 del 1996, si veda nota alle premesse.

Art. 5.

#### Pagamento dei trattamenti

1. L'onere dei trattamenti e' a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota.

2. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni e' effettuato dall'INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni.

3. I trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.

Art. 6.

Ricongiunzione per gli iscritti agli enti costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103

1. Per gli enti costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l'istituto della ricongiunzione, disciplinato dalla legge 5 marzo 1990, n. 45, opera nel rispetto delle prescrizioni in essa indicate, con esclusione dell'onere di versamento della riserva matematica a carico del richiedente la ricongiunzione, in quanto incompatibile con il sistema di calcolo delle prestazioni secondo il metodo contributivo.

Note all'art. 6:

- Per il decreto legislativo n. 103 del 1996, si veda nota alle premesse.

- La legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1990, n. 57.

Art. 7.

#### Norme finali

1. La facolta' di totalizzazione di cui al presente decreto legislativo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

2. L'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro del lavoro delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 febbraio 2003, n. 57, sono abrogati.

3. La disciplina abrogata dal comma 2 rimane in vigore per le domande presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, se piu' favorevole.

4. Sono fatte salve le altre norme vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi.

Art. 8.

#### Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 186 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, quanto a 26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dalla soppressione dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, disposta dall'articolo 7, comma 2. Si applica la clausola di salvaguardia di cui al predetto articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del  
Consiglio dei Ministri  
Maroni, Ministro del lavoro e delle  
politiche sociali  
Tremonti, Ministro dell'economia e  
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Nota all'art. 8:

- Il testo dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' il seguente:

«Art. 11 (Totalizzazione dei periodi assicurativi ed integrazione tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311). - 1. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'esercizio del criterio di delega di cui all'art. 1, comma 2, lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e' autorizzata la spesa di 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Gli enti

previdenziali interessati provvedono al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni introdotte in sede di esercizio della delega di cui al periodo precedente, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.».

Allegato 1 (articolo 4, comma 3, lettera d))

Formula per il calcolo della quota di pensione da totalizzazione per gli enti previdenziali privatizzati

$$P_{tot} = P_0 * \left( \frac{1}{A - a} \right) + P_1 * \left( \frac{A - 1 - a}{A - a} \right)$$

dove:

P<sub>tot</sub>= Quota di pensione da totalizzazione per gli enti previdenziali privatizzati

P<sub>0</sub>= Trattamento previdenziale da totalizzazione calcolato con il metodo vigente nell'ente previdenziale

P<sub>1</sub>= Trattamento previdenziale da totalizzazione calcolato con il metodo di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 4, comma 3

A= Anzianita' di iscrizione richiesta da ciascun ente per il diritto a pensione di vecchiaia, comunque pari a quindici anni qualora non prevista

a= Anzianita' contributiva maturata presso l'ente

ENTI GESTORI DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE DA TRASFORMARE IN PERSONE GIURIDICHE PRIVATE.

Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali.

Cassa di previdenza tra dottori commercialisti.

Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri.

Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti. Cassa nazionale del notariato.

Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali.

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO).

Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL).

Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM).

Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF).

Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV).

Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA).

Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime.

Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI).

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).

Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI).